

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
 _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 300/11 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

_____, nato a _____ il _____ e _____
 _____, nata a _____ il _____ entrambi
 elettivamente domiciliati in Caltagirone, via _____,
 presso lo studio dell'avv. _____ da cui sono rappre-
 sentati e difesi, giusta procura posta a margine dell'atto di costituzio-
 ne di nuovo procuratore del 15.10.2013;

ATTORI

CONTRO

COMUNE DI _____ in persona del Sindaco p.t., rappre-
sentato e difeso dall'Avv. _____ giusta delibera della Giunta
Comunale n. ° 43 del 09.05.2018 e per procura allegata alla memoria
di costituzione di nuovo difensore del 30.01.2017;

CONVENUTO

E

... - **S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Guido Bonaventura e Bruno Bonaventura, giusta procura apposta a margine della memoria di costituzione e risposta;

OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale

Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 30 settembre 2021 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2011, e hanno convenuto in giudizio il Comune di , chiedendone la condanna al pagamento della somma di €75.000,00 in favore di ciascuno e della ulteriore somma di €9.000,00, a titolo di risarcimento dei danni (moralì e materiali) dagli stessi sofferti per essere stati sottoposti al procedimento penale n. 1237/2008, concluso con sentenza di assoluzione n. 56/2010 emessa dal Tribunale di Caltagirone.

A suffragio della domanda proposta, gli attori hanno dedotto: -) che nel 2008 gli stessi, a seguito di denuncia presentata dal Comune di , sono stati sottoposti a procedimento penale nella qualità di imputati per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 c.p., per un presunto allaccio abusivo alla rete di distribuzione idrica, contestato con riferimento all'immobile sito in -) che in data 12 febbraio 2010 il processo si è concluso con sentenza di assoluzione n. 56/2010, in quanto dall'istruttoria dibattimentale è

emerso che gli accertatori avevano commesso un errore nell'individuazione degli utilizzatori del contestato allaccio abusivo, risultando invero gli odierni attori proprietari, non già dell'immobile sito in _____, bensì di altro immobile sito in _____.

Con memoria del 20 giugno 2011 si è costituito il Comune di _____, contestando tutto quanto dedotto da parte attrice e ha rilevato, per un verso, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, allegando che i tecnici che avevano effettuato l'accertamento *de quo* – alla data dell'accertamento medesimo (26 febbraio 2008) – erano già in rapporto di servizio amministrativo con i _____ e, per esso, con il concessionario che aveva assunto, in data 01.01.2008, la gestione del servizio idrico presso il territorio del comune di _____, ovvero la _____ s.p.a.; e, per altro verso, ha contestato la sussistenza nel merito di alcuna responsabilità risarcitoria, deducendo che i tecnici che avevano effettuato la segnalazione non avevano operato con il dolo necessario a fondare la responsabilità risarcitoria invocata da parte attrice.

All'udienza del 14 luglio 2011 gli attori, alla luce delle difese spiegate dal Comune convenuto, hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in giudizio la _____ S.p.A., la quale – costituita con memoria del 13 febbraio 2012 – ha contestato quanto dedotto dalle altre parti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dagli attori e rilevando l'infondatezza delle domande nel merito, difettando nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

Quindi, depositate le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 30 settembre 2021, la causa, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, deve in primo luogo essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Comune convenuto.

A tal proposito, appare preliminarmente necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame.

La responsabilità fatta valere dagli attori nei confronti del Comune trova fondamento nella normativa prevista dagli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., che disciplinano la responsabilità civile dello Stato e degli Enti pubblici in conseguenza dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito commesso dai propri dipendenti.

Giova, a tal proposito, rammentare che la prevalente giurisprudenza di legittimità, all'esito di una travagliata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha disegnato un *"regime di responsabilità articolato, corrispondente alla composita natura delle condotte dello Stato e degli enti pubblici: a seconda che cioè esse siano poste in essere nell'esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici, oppure che siano poste in essere da costoro quali singoli, ma approfittando della titolarità o dell'esercizio di quelle funzioni (o poteri o attribuzioni), sia pur piegandole al perseguimento di fini*

obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici in vista dei quali erano state conferite.[...] Nel primo caso, l'illecito è riferito direttamente all'Ente e questi ne risponderà, altrettanto direttamente, in forza del generale principio dell'art. 2043 cod. civ.; nel secondo caso, [...] la responsabilità civile dell'Ente deve invece dirsi indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall'art. 2049 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. Un., n. 13246 del 16/05/2019).

Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno convenuto in giudizio il Comune di _____ in applicazione del principio di cui all'art. 28 Cost., poiché la denuncia di furto d'acqua che ha dato origine al procedimento penale di cui si tratta era stata presentata, in data 26 febbraio 2008, da _____ e _____, dipendenti del Servizio Acquedotto Amministrativo del Comune stesso (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria di costituzione del Comune).

Deve a tal proposito rilevarsi che, come allegato e documentato dalla convenuta _____ .p.a., i tecnici accertatori, all'epoca dei fatti contestati (26 febbraio 2008), erano dipendenti del Comune di _____.

Ciò emerge in primo luogo dal verbale di acquisizione del servizio idrico da parte della _____ S.p.A, recante la data del 3 giugno 2008, ove si legge – al punto 4 – che *“nelle more dell'emissione di apposito decreto del Presidente della Regione Siciliana in merito al trasferimento del personale in servizio [...] il personale inquadrato in detto servizio, potrà essere comandato e/o distaccato presso il gestore in*

applicazione del comma 4 dell'art. 36 del L.R. 20/2003 con modalità da stabilirsi con organizzazione sindacali territorialmente competenti" (doc. 2 allegato alla memoria di costituzione della s.p.a.).

L'effettivo distacco del personale del Servizio Idrico del Comune di alla società s.p.a. (e in particolare, per quanto in questa sede più rileva, di e di) è dunque avvenuto successivamente, con determina dirigenziale n. 31 del registro di Area del 17/7/2008 e n. 246 del registro generale del 18/7/2008 (doc. 3 allegato alla memoria di costituzione della s.p.a.).

Tale circostanza risulta oltretutto confermata dall'Atto aggiuntivo del 16 ottobre 2008, in seno al quale è stato specificato che *"in data 17.07.2008 si è proceduto all'effettivo distacco del personale comunale presso l'Ente gestore s.p.a."* e tramite cui, ad integrazione e modifica del verbale del 3 giugno 2008, è stato infatti previsto che la S.p.A. avrebbe sostenuto tutti i costi necessari per garantire il servizio idrico integrato nel periodo agosto-ottobre 2008 e che invece, con riferimento al periodo gennaio-luglio 2008, la stessa avrebbe sostenuto soltanto i costi di manutenzione straordinaria, restando a carico del Comune tutti gli ulteriori oneri, tra cui dunque anche quelli relativi al personale, effettivamente distaccato presso la soltanto in data 17 luglio 2008 (doc.4 allegato alla memoria di costituzione della s.p.a.).

Alla luce di quanto esposto, deve pertanto ritenersi che al momento della denuncia che ha dato luogo al procedimento penale controverso, e erano dipendenti del

Comune di _____ non essendo all'epoca ancora intervenuto alcun provvedimento di assunzione né di distacco presso l'ente gestore _____ s.p.a., che pure sarebbe stato idoneo a fondare la responsabilità dell'ente medesimo ai sensi dell'art. 2049 c.c. (Cass. civ., n. 31889 del 2019).

Ad ulteriore ricalzo, si consideri che l'atto di denuncia di cui si tratta, peraltro intestato al Comune di _____, risulta sottoscritto, non soltanto dai predetti tecnici, ma altresì dalla responsabile del servizio, _____, incontestatamente dipendente comunale.

Va pertanto respinta – alla luce di quanto sin qui esposto – l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune convenuto e merita, per converso accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla chiamata _____ s.p.a.

Quanto al merito della questione, la domanda degli attori merita di essere rigettata, poiché infondata.

Giova in proposito ribadire che il principio della responsabilità dell'ente pubblico per il fatto commesso dal dipendente trova fondamento negli artt. 28 Cost. e 2049 c.c.

In materia di violazione di diritti soggettivi derivante dall'esercizio di attività pubblica, vige il principio per cui la pubblica amministrazione risponde direttamente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei fatti illeciti dei propri dipendenti, in via concorrente e solidale con l'autore dell'illecito; in tal caso per la configurazione di un diritto di natura risarcitoria si richiede, come indefettibile presupposto,

che in capo all'agente sia rinvenibile un atteggiamento soggettivo qualificabile come dolo o colpa grave (cfr. Cass. n. 4587/2009; n. 6934/1982).

Vale inoltre evidenziare, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale *“la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”* (Cass. civ., n. 30988 del 2018; Cass. civ., n. 11898 del 2016; Cass. civ. n. 11898 del 2016, Cass. civ., n. 1542 del 2010; Cass. civ., n.10033 del 2004; Tribunale Milano, n. 960 del 2020).

Il principio della sovrapposizione dell'attività del pubblico ministero all'iniziativa del denunciante e della conseguente interruzione del nesso causale si applica anche nel caso in cui il soggetto denunciante non sia un privato cittadino bensì un ente qualificato, in quanto la particolare condizione soggettiva del denunciante non incide in alcun modo sull'autonomia di valutazione dell'autorità giudiziaria tenuta all'esercizio dell'azione penale ove ravvisi gli estremi di un reato nella notizia di reato pervenutagli da qualunque soggetto (Tribunale Tori-

no, sez. IV, 29/06/2021).

Pertanto, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, *“colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate”* (Cass. civ., n. 11271 del 2020; Cass. civ., n. 30988 del 2018; Cass. civ., n. 11898/16; Cass. civ., n.10033/2004).

Con specifico riferimento all'elemento soggettivo del reato di calunnia, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione penale ha evidenziato che: *“la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile ritenere alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato”* (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289). Ed ancora: *“La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza”*

(Cass. Pen, n. 46205 del 2009).

Orbene in applicazione dei principi esposti, deve ritenersi che, nel caso di specie, trattandosi di furto aggravato (e dunque di reato perseguibile di ufficio ai sensi dell'art. 624, comma terzo, c.p.), incomba sugli attori – che chiedono la condanna del Comune al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta posta in essere dai dipendenti dello stesso – l'onere di dimostrare che tale condotta integri la fattispecie delittuosa di cui si tratta.

Tale onere probatorio non risulta invero soddisfatto, atteso che gli attori non hanno fornito prova alcuna circa la sussistenza, in capo ai tecnici, e , dell'elemento soggettivo che connota il reato di calunnia.

Viceversa, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, emerge invero la sussistenza di elementi di fatto *“tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza”* del soggetto denunciante, per come sopra descritti.

Ed infatti la motivazione stessa della sentenza di assoluzione n. 56 del 2010 emessa dal Tribunale di Caltagirone, dà atto delle difficoltà di individuazione di chi fosse l'utilizzatore effettivo dell'allaccio abusivo a causa della *“mancanza di alcun riferimento nominativo del proprietario o dell'utilizzatore dell'immobile cui l'allaccio era riconducibile”*, e ravvisa inoltre – nella *“parziale corrispondenza della via 1 rispettivamente al numero civico e al numero civico (riferita quest'ultima effettivamente alla proprietà dei)”* – la sussistenza di una *“circostanza quantomeno strana nella contiguità ac-*

certata dei luoghi" (cfr. sentenza n. 56/2010 allegata all'atto di citazione).

Si consideri inoltre che, come anche rilevato dalla convenuta s.p.a., la denuncia presentata dai dipendenti del Comune ha oltretutto superato il vaglio del Pubblico Ministero e del Giudice delle indagini preliminari, i quali hanno ritenuto che la fattispecie fosse invero meritevole di una valutazione in sede dibattimentale.

Né vale ad inficiare quanto sin qui rilevato la circostanza dedotta da parte attrice con riferimento alla sentenza del Giudice di Pace n. 443/12, con cui è stata annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 9020/11, emessa dal Comune odierno convenuto per canoni idrici richiesti agli odierni attori e relativi ad un immobile non di proprietà di [redacted]; circostanza questa che risulta invero estranea ai fatti oggetto di causa ed inidonea, in ogni caso, a dimostrare la sussistenza – in capo ad [redacted] e [redacted] – dell'elemento soggettivo del dolo del reato di calunnia.

Si consideri, infine, che nella fattispecie in esame, poiché [redacted] e [redacted] hanno operato in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Cass. civ., n. 7075 del 2020), essi erano oltretutto tenuti, a norma degli artt. 361 e 363 c.p., ad effettuare la segnalazione della notizia di reato appresa nell'esercizio delle loro funzioni o a causa del servizio svolto (Tribunale Torino, sez. IV, 29/06/2021; Corte d'Appello di Torino n. 2579/2017); il che vale ulteriormente ad escludere la commissione, da parte degli stessi, di una condotta illecita idonea a fondare – alla stregua della normativa sopra richiamata – la responsabilità civile dell'ente pubblico.

È opportuno in proposito evidenziare che la ricostruzione dei fatti, come sopra riportata e risultante dalla documentazione prodotta, vale infatti ad escludere la configurabilità – in capo ai dipendenti comunali – non soltanto dell'elemento soggettivo del dolo, ma anche di quello della colpa grave, necessario per integrare la responsabilità risarcitoria della P.A. per i fatti commessi dai propri dipendenti nell'esercizio dell'attività pubblica ai sensi dell'art. 28 Cost.

Deve infatti ritenersi, alla luce di quanto sopra esposto, che l'errore in cui sono incorsi _____ e _____ sia stato frutto di una situazione di obiettiva incertezza dei luoghi (come oltretutto confermato in sede penale) e che pertanto lo stesso non sia certamente riconducibile ad un atteggiamento psicologico di colpa grave da parte degli stessi.

In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, sulla base della documentazione presente agli atti, la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del Comune di _____ e dalla _____ s.p.a. deve essere rigettata.

Infine, in base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., gli attori vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute da ciascuno dei convenuti, che si liquidano come in dispositivo, sul valore del *disputatum* e in base ai parametri tra il minimo e il medio di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine alle questioni di diritto trattate.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa,

dichiara il difetto di legittimazione passiva di

S.P.A.;

rigetta la domanda proposta dagli attori e

nei confronti del Comune di

condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Comune di Caltagirone, delle spese di lite dallo stesso sostenute, che si liquidano in euro 4.600,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore della - S.P.A., delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.600,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Caltagirone, in data 9.1.2022

IL GIUDICE

dott.ssa